



REGOLAMENTO PER L'USO DELLA SALA DI RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

ART.1 - La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano mette a disposizione della comunità locale la propria sala di rappresentanza presso la sua sede in Fano, via Montevicchio 114, al fine di garantire un servizio per la diffusione e l'arricchimento della cultura, della scienza, della formazione, dell'educazione e del confronto tra soggetti che operano sul territorio per la elevazione civile e morale dei cittadini.

ART.2 - La sala non può essere concessa a partiti e associazioni politiche, ai sindacati e associazioni parasindacali.

ART.3 - Il soggetto fruitore deve garantire la presenza all'ingresso della sede della Fondazione di almeno un collaboratore per la registrazione degli intervenuti e/o per garantire il regolare afflusso del pubblico alla sala di rappresentanza. L'uso di quest'ultima è concesso per il numero di persone risultante dal provvedimento rilasciato dalla competente autorità amministrativa, numero che il fruitore si impegna a non superare.

ART.4 - La Fondazione concede peraltro l'uso dei sistemi di riproduzione fonica e di rappresentazione visiva in dotazione alla sala stessa.

ART.5 - La sala è concessa gratuitamente.

Nel caso in cui il suo utilizzo sia eccezionalmente concesso a soggetti per manifestazioni riservate a determinate categorie di persone e non al pubblico indistinto, è richiesto un contributo spese di € 500,00 al giorno o frazione di giorno.

La Fondazione può inoltre richiedere al soggetto concessionario il rimborso spese per danni arrecati alla sala, alle apparecchiature, nonché ai locali adiacenti o per pulizie eccedenti la normale gestione.

ART.6 - La Fondazione, ancorché abbia comunicato formalmente l'accettazione della richiesta di fruizione della sala, può sempre revocarla a suo insindacabile giudizio, con preavviso di 10 giorni utili consecutivi, senza che per questo il concessionario possa richiedere alcun rimborso o risarcimento. La comunicazione di revoca potrà avvenire anche a mezzo telefax o e-mail. In alternativa alla concessione della sala di rappresentanza la Fondazione può offrire al richiedente altri siti che la Fondazione abbia a disposizione sul territorio di riferimento.

ART. 7 - La fruizione della sala è sottoposta infine alla condizione che il soggetto concessionario sottoscriva in segno di accettazione il disciplinare di concessione predisposto dalla Fondazione e che il medesimo soggetto si impegni a riportare sul materiale di diffusione dell'iniziativa (manifesti, locandine ed inviti) il logo della Fondazione.

ART.8 - Il presente regolamento revoca in tutto altre precedenti disposizioni relative alla concessione della sala in argomento.